

UNIONE DI COMUNI

“Metalla e il Mare”

Comuni associati:


Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnessa, Domusnovas, Musei, Villamassargia, Narcao

Provincia Sud Sardegna

Via Garibaldi (ex Casa Asquer) 09010 Musei (SU)

Sito Web: www.unionemetallaeilmare.ci.it - PEC: metallaeilmare@pec.it

COMUNE DI BUGGERRU



GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

PER L'APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO

DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREE DEGLI EX BACINI FANGHI DI FLOTTAZIONE PROSPICIENTI PORTO BUGGERRU”

Importo complessivo a base di gara € 4.230.935,67 (di cui € 59.870,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).

C.U.P. D61E13000010002

C.I.G 82561939FD

FAQ DOMANDA E RISPOSTE:

QUESITO 1

Si chiede di confermare che una impresa, che non possieda SOA nella categoria OG12 richiesta, possa partecipare alla gara in veste di impresa consorziata esecutrice di Consorzio che possieda SOA nella predetta categoria

RISPOSTA:

Se il potenziale concorrente evidenzia di essere un consorzio di imprese artigiane, di cui all'art. 45 comma 2 lettera "b" del codice, da assimilarsi ai consorzi stabili di cui alla successiva lettera "c" del medesimo articolo, ai consorzi di cui alle citate lettere "b" e "c" non può essere imposto di specificare le quote che saranno eseguite dai singoli consorziati, trattandosi di un organismo unitario cui imputare l'intera prestazione.

I consorzi stabili, rispondono in proprio della prestazione da eseguirsi, prestazione che viene quindi integralmente imputata al consorzio stesso (posto che possieda i requisiti previsti dal Bando di Gara).

Del resto l'art. 47 del codice riconosce in capo ai consorzi stabili la possibilità di cumulare in capo agli stessi i requisiti sulla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi e dell'organico medio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

La peculiarità dei consorzi stabili e la loro diversità rispetto a quelli ordinari o ai RTI è stata anche di recente affermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione III n. 865/2019

E' stato, altresì, di recente evidenziato in giurisprudenza come l'elemento essenziale per poter attribuire al consorzio la qualifica di consorzio stabile è il c.d. elemento teleologico, ossia l'astratta idoneità del consorzio, esplicitamente consacrata nello statuto consortile, di operare con un'autonoma struttura di impresa, capace di eseguire, anche in proprio, ovvero senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le presentazioni previste nel contratto (ferma restando la facoltà per il consorzio, che abbia tale struttura, di eseguire le prestazioni, nei limiti consentiti, attraverso le consorziate) (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 02/05/2017 n. 1984; Consiglio di Stato, sez. V, 17/01/2018 n. 276)

Uno statuto ben diverso è invece quello delle consorziate che, al contrario, siano state indicate per l'esecuzione dell'appalto, per le quali è prevista l'assunzione della responsabilità in solido con il consorzio stabile nei confronti della stazione appaltante (art. 94, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 attualmente in vigore), e nei confronti delle quali la giurisprudenza ha quindi ritenuto applicabili gli obblighi dichiarativi dell'art. 38 d.lgs. n. 163/2006 (come da ultimo ricordato da questa Sezione, nella sentenze 27 aprile 2015, n. 2157 e 9 aprile 2015, n. 1824).

QUESITO 2

Al punto III.5) del Bando-Disciplinare di gara in merito ai requisiti speciali che deve possedere il progettista viene individuata la categoria con ID-Opera P.03 – "Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche". Di contro, le opere poste a base di gara non prevedono il ripristino dei luoghi alle condizioni originarie ma bensì delle lavorazioni atte alla messa in sicurezza del versante ed alla "bonifica" della discarica, il tutto confermato, peraltro, dall'individuazione della categoria OG12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale prevista come categoria di lavori e necessaria per la qualificazione

dell'impresa concorrente. La categoria di opere richiesta al progettista sembrerebbe non essere attinente alla tipologia di opere da progettare.

RISPOSTA: Vedasi risposta al quesito n. 22

QUESITO 3

2) Al paragrafo VIII.2.1) Valutazione dell'offerta del Bando-Disciplinare si legge: "Nota 02 Le migliori tecniche devono tener conto delle geometrie indicate in progetto e delle prescrizioni di cui agli esiti della Conferenza di servizi decisoria, Decreto Direttoriale Prot. 384/STA del 21/10/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, non devono alterare quanto già approvato dalla Regione Sardegna tramite gli uffici preposti, onde evitare il verificarsi di proposte che modifichino il progetto tanto da rientrare nella casistica di variante, anche se di tipo non sostanziale"; il D.D. richiamato non compare fra i documenti di gara resi disponibili ai partecipanti. Si chiede di rendere disponibile il documento citato al fine di evitare proposte migliorative che possano cozzare con le prescrizioni in esso riportate.

RISPOSTA : posto in pubblicazione sul portale Sardegna CAT e sul Sito del Comune di Buggerru;

QUESITO 4

3) Al paragrafo XI.4 – Offerta economica – temporale del Bando-Disciplinare al punto 4) si chiede al concorrente di allegare alla busta n. 3 una "Dichiarazione esplicativa dell'analisi prezzi, spese generali e costi lavoro, manodopera, attrezzature, ecc...., sugli elementi costitutivi l'offerta, di cui al punto VIII.2.5.1. Innanzitutto si segnala che il richiamato punto non è presente nel Bando-Disciplinare (probabilmente il punto da indicare è VIII.2.5). Inoltre, si chiede conferma che già in sede di gara i concorrenti debbano presentare le "spiegazioni" dell'offerta di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso affermativo si ritiene opportuno segnalare che la verifica "preventiva" (cioè in sede di offerta) dell'eventuale anomalia dell'offerta non trova riscontro nel vigente ordinamento.

A conferma di ciò, tale procedura era prevista nella prima stesura del D. Lgs. n. 163/2006 (oggi abrogato) all'art. 87, c.1 che recitava: "Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima". L'art. 4-quater, c.1, lett. c) della Legge n. 102/2009, ha modificato il disposto ed ha eliminato la previsione per la quale già in sede di offerta economica la Stazione Appaltante poteva richiedere le giustificazioni, rinviando tale sub-procedimento al termine della procedura di valutazione tecnica ed economica nelle modalità previste dall'art. 88. Il subentrato D.Lgs. n. 50/2016 non prevede nessuna modifica a quanto già stabilito con la Legge n. 102/2009. Per quanto detto la richiesta di "verifica preventiva" dell'eventuale anomalia sembra non coerente con il vigente disposto normativo.

4) Sempre al paragrafo XI.4 del Bando-Disciplinare si legge: "Qualora uno dei suddetti documenti (punti 3, 4 e 5) non risulta presente o non timbrato o non firmato la commissione attribuirà il punteggio corrispondente al tempo massimo di giorni

previsto dal C.S.A.". Si segnala che i documenti richiesti nella parte iniziale del paragrafo sono contrassegnati da punti che vanno da 1) a 4).

RISPOSTA: per relazione esplicativa si intende una descrizione metodologica della quantificazione dei prezzi di applicazione delle lavorazioni previste in progetto alla luce del ribasso proposto.

Le giustificazioni non sono obbligatorie così come peraltro previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ma nel caso che il Concorrente le alleggi delle stesse ne terra' conto la Commissione di Gara in relazione all'attribuzione del punteggio previsto dal Bando Disciplinare di Gara.

QUESITO 5

Nel caso in cui la Ditta concorrente indicasse un R.T.P., da costituire, per la progettazione esecutiva, al fine di garantire il possesso dei requisiti di progettazione in misura maggioritaria al capogruppo, si chiede se sia sufficiente un avvalimento interno tra i professionisti indicati facenti parte del R.T.P.

RISPOSTA: Le indicazioni fornite risultano insufficienti per fornire una risposta compiuta.

In ogni caso si sottolineano le conclusioni a cui e' pervenuto di recente il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, con la sentenza n. 13 del 09.07.2020, Più precisamente, tale decisione si è occupata di due importanti questioni: l'analisi della natura giuridica del progettista e la riflessione circa la possibilità dello stesso di stipulare un contratto di avvalimento, per sopperire alla mancanza dei propri requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara. Nella decisione tra l'altro si conclude che il progettista non rientra nei soggetti legittimati all'avvalimento, non essendo lo stesso un operatore economico.

L'Adunanza Plenaria ha altresì aggiunto che tale situazione si riscontra anche nel c.d. "appalto integrato", cioè quando non vi è una doppia gara, una per la progettazione e un'altra per l'esecuzione dei lavori, poiché il contratto viene sottoscritto unicamente da chi si è aggiudicato la gara unitariamente considerata. Conseguentemente, chi vince la gara è chiamato sia a progettare sia a realizzare l'opera.

Tanto premesso, nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto di non permettere l'avvalimento dato che il progettista, quale prestatore d'opera professionale, deve possedere, *ab origine*, tutti i requisiti richiesti per eseguire la prestazione professionale e dunque, per definizione, non può sopperire a proprie lacune utilizzando i requisiti posseduti da altro professionista, singolo o associato, come, invece, si era verificato nel caso oggetto di disamina.

Infine, l'Adunanza Plenaria mette in risalto che nel caso di specie non era possibile ricorrere all'avvalimento, altrimenti si sarebbe incorso nel c.d. "avvalimento a cascata", già escluso nel d.lgs n. 163 del 2006 e oggi vietato nel d.lgs n. 50 del 2016.

In merito all'"avvalimento a cascata", la dottrina ha sottolineato che tale forma contrattuale comporterebbe una stortura nel mercato, poiché permetterebbe all'ausiliaria di svolgere un'attività di mera cessione sistematica delle proprie qualificazioni, senza partecipare direttamente alla gara, coinvolgendo imprese inidonee e mettendo a rischio l'esecuzione del contratto.

QUESITO 6

1. Dal confronto tra lo stato dei luoghi rilevati da sopralluogo e gli elaborati di progetto (in particolare Tavv. 12b e 13) emergono discrepanze sostanziali. In particolare:

- la sez. n.7 38 riporta una distanza tra la linea di battigia ed il piede della discarica di oltre m 8,0 ed un dislivello di oltre m 2,0 tra la quota mare ed il piede della scogliera in progetto. Di fatto, il piede della discarica, come anche evidenziato nelle Figg. C01, C02 e C04, coincide con la linea di battigia. Tale circostanza è confermata anche da alcuni elaborati di progetto (es. PSC) quando cita: "...eliminare scoscendimenti gravitativi del corpo di discarica eroso al piede dal moto ondoso" e poi " residui di fini Che vengono a contatto con le acque marine."

- il progetto prevede un riporto di materiale a colmare la nicchia di distacco presente in corrispondenza della sez. 38 (v. Figg. C01, C02 e C04), contenuta da un muro + scogliera al piede, da realizzarsi in area esterna e superiore alla battigia.

QUESITO: A fronte delle oggettive discrepanze tra lo stato reale dei luoghi e le indicazioni progettuali, tali che non consentono la realizzazione delle opere come progettate, è possibile prevedere modifiche delle opere di contenimento in difformità da quelle progettate, idonee al perseguimento dell'obiettivo?

RISPOSTA Premesso che gli 8 m di distanza a cui fa riferimento la sezione sono misurati dal livello mare (*quota 0 di riferimento e non dalla linea di battigia*) non esistono discrepanze fra quanto previsto in progetto e stato dei luoghi, inoltre gli aspetti di dettaglio vanno risolti nella progettazione esecutiva.

QUESITO 7

2. Il Disciplinare tecnico prescrive che durante le operazioni di riprofilatura morfologica e di disaggio dei versanti non ci deve essere caduta di materiali in mare. Per le considerazioni di cui al punto precedente, tale condizione risulta di impossibile attuazione.

QUESITO: A fronte dell'impossibilità oggettiva di realizzare l'opera secondo le modalità progettuali, almeno nei tratti in cui il piede della discarica coincide o è prossimo alla linea di battigia, è possibile consentire la caduta e temporaneo deposito di materiale di risulta in mare, previa realizzazione di opere provvisorie di confinamento e successiva rimozione?

RISPOSTA Non è di competenza del Comune, in linea generale le opere di contenimento anche provvisorie si fanno perché il materiale non vada a finire in acqua pertanto l'impresa dovrà proporre una soluzione perché tale eventualità non avvenga.

QUESITO 8

3. Lo studio meteo marino acquisito al progetto e redatto per altra finalità stima un'altezza massima dell'onda pari a m 0,80 oltre il livello medio mare, per cui le opere di contenimento al piede della discarica risultano progettate a quota nettamente superiore al livello massimo della mareggiata attesa. Di fatto, come chiaramente visibile da sopralluogo ed anche dalle immagini riportate in progetto (v. Figg. C01, C02 e C04), la colorazione delle rocce all'estremo nord del sito, evidenzia un'altezza d'onda, sufficientemente frequente da alterare il colore della roccia stessa, di alcuni metri.

QUESITO: A fronte di una situazione progettuale assunta chiaramente diversa e meno cautelativa di quella presumibilmente reale, previa redazione di un adeguato studio meteo-marino di supporto, è possibile prevedere la realizzazione di opere di contenimento al piede della discarica idonee a resistere a condizioni marine più critiche?

RISPOSTA La posizione e la quota di imposta delle opere di contenimento del piede della discarica è stata volutamente ubicata a quota superiore a quella della mareggiata attesa (al fine di evitare la modifica della Pag. 4 a 6 linea di costa che avrebbe implicato ulteriori valutazioni dagli uffici preposti e per avere una situazione maggiormente cautelativa.

QUESITO 9

Il progetto definitivo posto a base di gara prevede una riprofilatura della discarica con una sequenza di scarpate con pendenza di 45° e altezza di 5 metri, intercalate da berme orizzontali di larghezza 4 metri, realizzate in parte in scavo ed in parte in riporto, su cui lavorare con le macchine operatrici. La movimentazione di macchine operatrici di dimensioni/potenza tale che consentano di operare al prezzo di scavo previsto in computo (escavatore + dumper, circa 70 t in movimento) non è compatibile con tale profilo di progetto e non consente di operare in condizioni di sicurezza, soprattutto sui tratti di berma realizzata in riporto.

Al fine di garantire condizioni di sicurezza operativa, è possibile prevedere una differente riprofilatura del versante a parità superficie di ingombro e di quote?

RISPOSTA La riprofilatura proposta in progetto è quella approvata dal tavolo tecnico costituito da tutti gli enti regionali competenti nonché dal Ministero dell'ambiente. Qualunque modifica deve essere autorizzata da tutti gli enti deputati alla sua approvazione.

QUESITO 10

5. La Relazione di progetto prevede la copertura dei versanti con tout-venant misto a terra vegetale. Il Disciplinare tecnico non definisce:

- né le percentuali della miscela tra i materiali indicati
- né le caratteristiche chimiche del materiale di copertura.

QUESITO: A) quale deve essere la composizione % del materiale di copertura?

RISPOSTA Vedasi risposta successiva e risposta formulata nel successivo **punto 11**

QUESITO 11

B) quali devono essere i valori di riferimento per la caratterizzazione chimica di tale materiale: i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 in funzione della destinazione urbanistica del sito o, trattandosi di area compresa entro un SIN, i valori di fondo naturale?

RISPOSTA Il materiale da utilizzare dovrà essere compatibile con i limiti previsti dal D.Lgs. 152/06 in funzione della destinazione urbanistica.

QUESITO 12

6. Nel Disciplinare tecnico non si rilevano le caratteristiche costruttive e prestazionali dei micropali e della biostuoia prevista in progetto. Per altro, dalla rappresentazione grafica (priva di legenda delle retinature) pare che i micropali non siano intestati nella roccia sottostante i rifiuti, come descritto in Relazione.

QUESITO: Si prega precisare le caratteristiche costruttive e prestazionali dei predetti materiali e manufatti.

RISPOSTA I micropali sono intestati su comparto roccioso (panchina tirreniana che sovrasta il comparto carbonatico, vedasi pag 35 Allegato G, retino arancione tavola 13, immagine tavola 12 b) Le caratteristiche dei micropali sono rilevabili dalla tavola 13 e dalla voce di computo 41 le caratteristiche della biostuoia dalla voce di computo n° 36

QUESITO 13

7. Il progetto prevede il fissaggio delle reti di consolidamento del versante nord con ancoraggi di lunghezza omogenea di m 2,0, che, dalla rappresentazione grafica, paiono grafica (*in assenza di legenda delle retinature*) non raggiungere la roccia competente sottostante, ma essere inghiassati nel tout-venant e quindi privi di tenuta.

QUESITO: si chiede di confermare tale circostanza.

RISPOSTA Nella parte di discarica interessata da questo intervento lo spessore di materiale di discarica è limitato, al di sotto di tale spessore è presente uno strato di detrito di falda naturale competente e parzialmente cementato, i chiodi vanno ad interessare tale strato che garantisce la tenuta. La funzione della chiodatura non è quella di ancorare la discarica al comparto roccioso (ubicato a profondità variabile) ma quella di stabilizzarla permettendo di fissare la rete e stendere le biostuoie.

QUESITO 14

8. Il computo metrico prevede la sola semina (inerbimento) delle superfici, mentre il Disciplinare tecnico ed il Piano di manutenzione prevedono anche l'impianto di talee. Inoltre, è prevista una % di attecchimento del 100%, del tutto improponibile sul substrato previsto.

QUESITO: si chiede di fornire precisazioni in merito.

RISPOSTA Per chiarire tale aspetto si riporta uno stralcio della relazione di compatibilità paesaggistica: *Pag 38*

Per il rivestimento delle superfici della discarica e dell'area di abbancamento fini è stato scelto di utilizzare uno strato di rivestimento delle scarpate costituito da una miscela di stabilizzato di cava 0-40 mm e terra vegetale con spessore di 25 cm (la presenza dello stabilizzato di cava garantisce un adeguato angolo di attrito che rende stabile il pendio, mentre la frazione di terra vegetale favorisce l'attecchimento delle specie erbacee scelte per il rinverdimento).

Tale scelta risponde a due diverse esigenze:

assicurare la stabilità del rivestimento in quanto la sola terra vegetale, non avendo un adeguato angolo d'attrito interno non garantirebbe la stabilità del rivestimento;
riprodurre sia dal punto di vista compositivo, sia dal punto di vista cromatico la superficie esistente della discarica attuale costituita da materiale ghiaioso e frazione fine.

Le specie da utilizzare per la realizzazione della copertura vegetale sono quelle tipiche colonizzatrici delle discariche minerarie quali *Euphorbia pythusa*, elicriso (*Helichrysum microphyllum*), santolina (*Santolina corsica*) e tra gli arbusti le spinose *Genista sulcitana* e *Genista corsica* o endemiche come il *Limonium merxmulleri* che colonizza diverse aree.

La funzione della terra vegetale è esclusivamente quella di favorire il primo attecchimento delle essenze seminate. Nella progettazione esecutiva l'impresa, tenendo conto delle finalità della progettazione dovrà proporre la miscela di stabilizzato e terra vegetale più idonea a tale scopo.

QUESITO 15

9. In nessun elaborato progettuale si rinvencono indicazioni in merito all'ubicazione dell'area di cantiere.

QUESITO: si richiede che vengano fornite indicazioni circa la disponibilità di aree, esterne a quelle di intervento, in cui ubicare il cantiere.

10. Il progetto prevede che:

a) la costruzione degli argini di contenimento dei fini nell'area "deposito camper" avvenga utilizzando parte del tout-venant in surplus della riprofilatura della discarica;

RISPOSTA Sì

QUESITO 16

b) detti argini siano realizzati con materiali limoso-argillosi.

RISPOSTA No devono essere realizzati con il materiale della discarica, idoneo a tale scopo

QUESITO 17

Negli elaborati di progetto non risultano analisi granulometriche e geotecniche dei materiali di scavo, da cui si evinca tale possibilità.

QUESITO: si richiede che venga fornita almeno un'analisi granulometrica rappresentativa dei materiali di scavo della discarica per verificare la fattibilità progettuale.

RISPOSTA Tutte le informazioni utili per la progettazione sono contenute nell'elaborato di progetto "Allegato C relazione geotecnica" (vedasi pag 38 tabella stratigrafie dei pozzetti)

QUESITO 18

tra gli elaborati progettuali non è presente la caratterizzazione chimica dei rifiuti minerari da movimentare. L'assenza di tale elemento non consente di progettare e realizzare l'opera in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale.

QUESITO: si richiede che vengano forniti gli esiti della caratterizzazione.

RISPOSTA caratterizzazione eseguito da IGEA S.P.A. posto in pubblicazione sul portale Sardegna CAT e sul Sito del Comune di Buggerru;

QUESITO 19

"In merito al geocomposito ad alta capacità drenante rif. Voce prezzo BG.18, si chiede quali prestazioni drenante e a quali condizioni occorre fare riferimento per il geocomposito.?".

RISPOSTA *La risposta è contenuta nella stessa voce di seguito riportata:*

"Fornitura e stesa di geocomposito ad alta capacità drenante per drenaggi di muri e strutture in c.a, stabilizzazione di terreni coesivi, drenaggio all'interno del pacchetto di capping della discarica controllata. E' costituito da un nucleo in georete estrusa in polietilene ad alta densità. La struttura tridimensionale sarà costituita da una georete estrusa in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare, dotata, per la sovrapposizione di due fili paralleli, di un'elevata resistenza alla compressione. I geotessili non tessuto filtranti saranno del tipo termosaldato a filo continuo spunbonded costituiti da fibre di bopolimero coestruso di polipropilene (70% - nucleo interno) e polietilene (30% - rivestimento esterno) aventi una resistenza meccanica a rottura, al 28% di deformazione, non inferiore a 8 kN/m; i geotessili saranno trattati UV al fine di garantire un mantenimento delle loro caratteristiche nel tempo. rottura, al 28% di deformazione, non inferiore a 8 kN/m; i geotessili saranno trattati UV al fine di garantire un mantenimento delle loro caratteristiche nel tempo. La loro permeabilità secondo le EN ISO 11058 sarà non inferiore a 100 l/m² sec con una pirometria secondo le EN ISO 12956 di 0.15 mm una pirometria secondo le EN ISO 12956 di 0.15 mm (flusso perpendicolare al piano)".

QUESITO 21

Buonasera con la presente per comunicare che tra i modelli richiesti nel disciplinare manca il modello 6-bis. Inoltre in calce ad alcuni modelli viene richiesta la compilazione dei soggetti mentre sul disciplinare viene chiesto che vengano presentati dal Legale Rappresentante

RISPOSTA: La presenza o meno di un " modello" non limita al concorrente la possibilità di presentare la dichiarazione richiesta nei modi e nei termini previsti dal Disciplinare di Gara. La dichiarazione se necessaria potrà essere regolarmente predisposta e allegata alla documentazione a cura del concorrente.

Valgono in generale le disposizioni indicate nel Disciplinare di Gara.

QUESITO 22

In ordine ai servizi tecnici di architettura ed ingegneria punto III.5 del disciplinare di gara la scrivente azienda, ricorrendo a professionista esterno chiede se possono essere considerati quali servizi analoghi di ingegneria la redazione del progetto tecnico del servizio di raccolta dei rifiuti urbanin del comune di Margherita di Savoia - redazione Piano industriale di igiene Urbana con implementazione del servizio di raccolta domiciliare e tariffazione puntuale - importo progetto euro 6.500.000,00 - categoria d'opera P.03 redazione del progetto tecnico del servizio di raccolta dei rifiuti urbanin del comune di Modugno - redazione Piano industriale di igiene Urbana con implementazione del servizio di raccolta domiciliare e tariffazione puntuale - importo progetto euro 44.000.000,00- categoria d'opera P.03

RISPOSTA:

Il Bando Disciplinare di Gara prevede che il professionista abbia svolto progettazione di "Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche" nell'ambito di interventi recupero, riqualificazione ambientale Id Opere P03.

la categoria delle progettazioni individuata all'interno della tabella Z- 1 del DM 143/2013 è la seguente: Interventi recupero, riqualificazione ambientale, ID opere P.03 - Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche

Pertanto i progettisti dovranno aver progettato opere di MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DI AREE INQUINATE, nell'ambito di interventi di bonifica e riqualificazione ambientale.

Inoltre per "bonifica" si intendono opere di messa in sicurezza e bonifica ambientale, così come normato nella parte IV del D. LGS. 152/06.

Da non dimenticare che il progetto, giusto quanto descritto in relazione, prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

"L'obiettivo primario della messa in sicurezza permanente del sito è quello di minimizzare gli effetti della contaminazione prodotta dall'attività estrattiva.

I piani di caratterizzazione di Progemisa e IGEA hanno consentito di studiare nel dettaglio la tipologia delle sorgenti di contaminazione, i percorsi di migrazione e dunque la possibilità che questi possano raggiungere i recettori e causare danni alla salute pubblica o alla qualità dell'ambiente.

Il quadro conoscitivo iniziale ha consentito di individuare il percorso metodologico che ha guidato i criteri di scelta per la progettazione della messa in sicurezza permanente dei contaminanti.

I risultati derivanti dalla caratterizzazione del sito hanno evidenziato che la contaminazione è riconducibile a due distinte tipologie di centri di pericolo:

o scarti minerari derivanti dall'attività mineraria in senso stretto (scavi, gallerie e coltivazioni) a grossa pezzatura;

o scarti derivanti dall'attività del trattamento dei minerali (sterili di laveria) a granulometria minuta.

Il progetto prevede interventi di messa in sicurezza permanente sia degli scarti di tout venant che costituiscono la grossa discarica ubicata a ridosso della spiaggia sia dei fini di laveria presenti nelle tre aree: rimessa barche, campo di calcio e area di sosta dei camper.

L'intervento sulla discarica di tout venant ha inoltre la finalità di eliminare i potenziali pericoli di scoscendimenti gravitativi del corpo discarica eroso al piede dal moto ondoso e soggetto a erosione superficiale derivante dall'azione degli agenti atmosferici.

La messa in sicurezza permanente della discarica mineraria prevede un'unica soluzione vincolata dalle caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti la discarica, dalla geometria delle gradonature necessarie per la stabilizzazione del corpo discarica e dall'impossibilità, a costi accettabili, di allocare in altri siti il materiale derivante dalla riprofilatura.

Per quanto riguarda la bonifica dei fini di laveria è stata effettuata l'analisi tecnico economica tenendo conto di un approccio unitario al fine di interdire la migrazione del contaminante verso le matrici ambientali."

QUESITO 23

Avvalimento e incremento di classifica. Si chiede di confermare, che chi utilizza lo strumento dell'avvalimento possa beneficiare, per la medesima categoria, dell'incremento della classifica art. 61 comma 2 DPR 207/2010. (Consiglio di Stato, V, 21 marzo 2017 n. 1295 - Consiglio di Stato, V, 22 maggio 2015 n. 2563).

RISPOSTA: Si.

QUESITO 24

White List. Si chiede se l'iscrizione alla White List/richiesta di iscrizione debba essere dimostrata anche dall'impresa ausiliaria.

RISPOSTA_

Si rinvia alle previsioni del bando del Disciplinare e delle vigenti norme.

In particolare al riguardo in tema di vigenza dei dettati normativi si ricordano:

- 5° comma dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016: " ... 5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.";
- 52° comma dell'art. 1 della L. 190/2012: "52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.".

QUESITO 25

Certificazioni. In merito al criterio C.6 dell'offerta tecnica si chiede di confermare che il concorrente in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, in sostituzione della ISO 18001, abbia diritto all'attribuzione dei due punti.

RISPOSTA: SI;

La ISO 45001:2018 sostituisce la norma OHSAS 18001 negli SGS (Sistema Gestione Sicurezza).

QUESITO 26

Contributo Anac. Si chiede se le imprese sono esonerate dal pagamento del contributo come previsto dal D.L. 34/2020.

RISPOSTA: Così come previsto nel COMUNICATO DEL PRESIDENTE (ANAC) DEL 20 MAGGIO 2020 avente ad oggetto " Esonero CIG per le gare: la proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Decreto 'ri lancio' Il Contributo non e' dovuto.

QUESITO 27

Offerta Economica Dichiarazione Esplicativa. Al punto 4 della sezione XI.4, relativa all'offerta economica viene richiesta una dichiarazione esplicativa facendo riferimento al punto VIII.2.5.1 del disciplinare di gara. Si chiede pertanto cosa si intende per dichiarazione esplicativa e se le giustificazioni vadano prodotte già in sede di gara.

RISPOSTA: Per relazione esplicativa si intende una descrizione metodologica della quantificazione dei prezzi di applicazione delle lavorazioni previste in progetto alla luce del ribasso proposto.

Le giustificazioni non sono obbligatorie così come peraltro previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ma nel caso che il Concorrente le alleggi delle stesse ne terrà conto la Commissione di Gara in relazione all'attribuzione del punteggio previsto dal Bando Disciplinare di Gara.

QUESITO 28

si chiede con la presente se il concorrente debba coprire con il certificato SOA esclusivamente l'importo relativo alle opere di € 4.167.148,89 (lavori +adeguamento prescrizioni + o.s.) o se sia necessario coprire l'intero appalto, considerando anche i servizi di progettazione

RISPOSTA:

Il possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. n. 207/2010, ovvero ex D.P.R. n. 34/2000 (art. 357, comma 12, del D.P.R. 207/2010), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categoria e classifica adeguata ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010. In tal caso la relativa classifica deve coprire la somma degli importi dei lavori, degli oneri di sicurezza e degli onorari di progettazione.

Nel caso che per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo – si avvalga di un progettista qualificato (*singolo o raggruppato*), in possesso dei prescritti requisiti minimi di capacità la classifica dell'attestazione S.O.A. posseduta dal Concorrente, dovrà essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza.

QUESITO 29

Nel caso in cui un'impresa invitata singolarmente intendesse partecipare alla procedura assieme ad altro soggetto cd. "cooptato" ai sensi dell'art. 92, c.5, DPR 207/2010, si chiede se tale soggetto cooptato:

- a) Debba fornire la dichiarazione di impegno a formalizzare il raggruppamento con conferimento di Mandato di rappresentanza alla Capogruppo;
- b) Debba risultare tra i contraenti della polizza provvisoria;
- c) Debba rendere l'eventuale dichiarazione relativa alle opere da subappaltare;
- d) Debba controfirmare tutta l'Offerta Tecnica nonché quella Economica;
- e) Debba generare il PASSOE;
- f) Debba essere considerato a pieno titolo un "concorrente" della procedura.

RISPOSTA : La cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola

esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA.

Il soggetto cooptato, pertanto, non può acquistare lo status di concorrente né alcuna quota di partecipazione all'appalto, non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente ed, infine, non può, in alcun modo, subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.

Inoltre cosa essenziale, la cooptata al massimo può eseguire il 20% dell'appalto, ma solo se le classifiche possedute da quest'ultima coprono l'importo.

QUESITO 30

Con la presente si richiede se la figura dell'archeologo è tra quelle obbligatorie e se debba essere inserito all'interno del RTP

RISPOSTA: Fornire maggiori chiarimenti o riferimenti al Bando Disciplinare.

QUESITO 31

Una impresa che possiede certificazione del sistema di qualità e che gode della riduzione dell'importo della fidejussione pari al 1%, se associata ad un progettista che non possiede certificato del sistema di qualità continua a godere della suddetta riduzione ?

RISPOSTA: In riferimento all'importo dell'appalto valgono le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

QUESITO 32

Si chiede se il beneficiario della cauzione provvisoria deve essere il COMUNE DI BUGGERRU oppure l'UNIONE DI COMUNI "Metalla e il Mare".

RISPOSTA: il Comune di Buggerru